

Come riformare il mercato del lavoro: un'altra strada è possibile

*Claudio Treves**

Il nuovo libro di Ichino è costruito sotto forma di un'intervista da parte di un ipotetico interlocutore ascrivibile alla schiera dei suoi critici del Partito democratico, il che permette all'autore di ripercorrere le proprie prese di posizione a partire dalla ormai famosa telefonata con cui Berlusconi, alla vigilia della formazione del suo governo nel 2008, lo sondò circa l'eventualità di una nomina a ministro del Lavoro, fino alle vicende di quest'estate culminate con il famoso art. 8 della legge 148/2011. Naturalmente l'exkursus consente a Ichino di rievocare le proprie elaborazioni fin dal 1989, in particolare sui temi del lavoro pubblico, della rivisitazione delle forme contrattuali, sul collocamento e i servizi all'impiego, per finire con le famose proposte legislative in materia di riscrittura del codice del lavoro, di contratto unico, di rappresentanza sindacale e di relazioni industriali.

All'inizio di questa recensione si deve esprimere a Ichino la più completa solidarietà per la vita davvero drammatica cui è costretto a sottostare, lui, la sua famiglia e la sua scorta, per effetto di inaccettabili minacce, purtroppo tutt'altro che velate o ipotetiche, da parte di spezzoni tuttora presenti del terrorismo. È inaccettabile doversi sottoporre a una vita da recluso solo per aver espresso e argomentato opinioni che si possono certo discutere, e anche avversare, ma mai al prezzo di mettere a repentaglio la vita di chiunque. Questa premessa è doverosa, se si vuole tenere la discussione con l'autore nell'ambito di un confronto civile e solidale.

Venendo al merito, i lettori non troveranno particolari novità rispetto alle tesi sostenute da Ichino e da lui divulgate negli anni attraverso gli articoli sul *Corriere della Sera*, salvo nel capitolo delle relazioni sindacali e la globalizzazione, che affronterò alla fine di queste note.

Dopo un primo capitolo dedicato alle riforme del lavoro pubblico, il dia-

* Claudio Treves è coordinatore del Dipartimento Politiche attive del lavoro della Cgil nazionale.

logo si sposta immediatamente sui temi particolarmente cari all'autore, il dualismo del mercato del lavoro, che Ichino definisce utilizzando un termine particolarmente forte ed evocativo: *apartheid*. E ne fa seguire l'elenco, invero impressionante, di tipologie d'impiego di serie B, C, e via degradando, indicando nell'esistenza dell'art. 18, e della connessa impossibilità di licenziamento per motivi economici da parte dell'impresa, la causa originaria di questo dualismo. Aggiungendo anche come il passaggio al lavoro tutelato comporti un calo del rendimento medio del lavoratore, a causa dell'idea (*job property*) secondo cui una volta superato lo sbarramento della soglia dei 15 dipendenti di fatto non può accadere nulla che metta a rischio il posto di lavoro. Da ciò si fa derivare la necessità di rompere questa incrostazione, aprire a una nuova stagione del diritto del lavoro, in cui sia possibile importare in Italia il modello danese della *flexicurity*, ossia libera facoltà di licenziare per motivi economici senza possibilità di controllo giudiziale, sostegno alla ricollocazione rafforzato tramite un «contratto di ricollocazione», in base al quale un soggetto imprenditoriale viene incaricato dall'impresa che licenzia di ricollocare il lavoratore, cui viene corrisposto, *se ha un'anzianità aziendale superiore a due anni*, un'indennità di disoccupazione degradante dal 90 al 70 per cento per tre anni, in cambio dell'accettazione, pena la perdita del sussidio, di offerte di lavoro congrue. Sono benvenuti incentivi, ossia presa in carico dei costi, da parte delle Regioni.

Una norma siffatta si applicherebbe solo ai rapporti instaurati successivamente al varo della legge, e conviverebbe con le altre tipologie d'impiego oggi presenti, ma sarebbe preferita nel tempo – a dire dell'autore – per gli evidenti vantaggi complessivi che da essa scaturirebbero e che promuoverebbe questa soluzione come la migliore agli occhi delle imprese. In questo modo si romperebbe quel «tacito accordo» che – sempre a dire di Ichino – è stato stretto dal sindacato confederale con le parti più retrive del padronato allo scopo di «tenere gli stranieri lontano dall'Italia», di cui sarebbero prova la vicenda Iri/Alfa Romeo (1986) e giù fino alla mancata vendita di Alitalia alla cordata Air France-Klm (2008) e di cui la vicenda Fiat è la cataris finale, con Marchionne nella veste del profeta che scaccia i dinosauri degli anni settanta e instaura il regno delle libertà contrattuali in epoca di globalizzazione.

La sintesi non può non comprimere l'articolazione della proposta, eppure crediamo non averla troppo semplificata. Rispetto ad altre teorizzazioni (per intenderci, le proposte di Boeri e Garibaldi, nelle versioni dei disegni di legge giacenti in Parlamento, primi firmatari rispettivamente Nerozzi e Ma-

dia), la proposta ichiniana ha sicuramente una robustezza di impianto e una solidità di argomentazione che la rendono certamente più «organica»: discutere di essa, della sua praticabilità o meglio dell'augurabilità della sua adozione, è il modo migliore per affrontare il vero tema cui essa allude, ossia la frammentazione delle tipologie contrattuali e il dualismo del mercato del lavoro italiano.

Dico subito che si deve evitare il rischio, cui i critici di Ichino sono esposti, di «correre nell'error contrario», come si potrebbe dire parafrasando Dante. Ossia, nel criticare la proposta, si deve rifuggire dal dire che le cose vanno bene come sono. Invece no; il mercato del lavoro italiano è senza dubbio uno dei peggiori dell'Unione Europea, e la crisi non ha fatto che accentuarne i lati più deteriori: fragilità dell'occupazione in generale, di quella precaria in particolare, che peraltro nella crisi vede accresciuta la sua presenza; bassissima presenza di donne e peso elevatissimo dell'economia sommersa; dualismo territoriale.

Ecco, l'ultimo elemento Ichino lo tratta solo nella sezione dedicata alla contrattazione, mentre lo dà più o meno per scontato discutendo di riforma dell'art. 18. E invece qui si colloca il punto di maggiore fragilità del suo argomentare: perché se l'art. 18 fosse il freno allo sviluppo e la causa della segmentazione, allora si dovrebbero registrare due cose: un addensamento delle imprese italiane attorno alla faticosa soglia dei 15 dipendenti, un andamento delle assunzioni più elevato nei territori (come il Mezzogiorno) dove la concentrazione delle imprese con meno di 15 dipendenti è massima. Non avviene nessuna delle due: le imprese mediamente si attestano sotto i dieci dipendenti (il che è certamente un male, ma per le ragioni di specializzazione produttiva e di qualità delle produzioni), il dinamismo dei mercati del lavoro è infinitamente maggiore nel Centro-Nord.

Ma se le cose stanno così, allora cade l'argomento principe a sostegno della proposta di Ichino, e resta invece il tema, su cui dopo molte traversie il sindacato confederale sembra aver trovato una sintesi unitaria¹, di riduzione significativa delle forme d'impiego e del contestuale ricorso alla leva degli incentivi da indirizzare verso il lavoro a tempo indeterminato, «forma comune del lavoro subordinato» come recita la direttiva europea 1999/70. Si noterà, in quel documento, la decisa volontà di farla finita con il ricorso a forme e-

¹ Vedi il testo *Per il lavoro, per la crescita, per l'equità sociale e fiscale* del 17 gennaio 2012, in preparazione del confronto in corso con il governo, consultabile in www.cgil.it.

lusive del diritto del lavoro, in particolare le varie forme di parasubordinazione, acquisendo un punto, presente nella proposta di legge dello stesso Ichino, che impedirebbe il ricorso a queste forme per prestazioni al di sotto di un reddito annuo da indicare nei Ccnl. In quel documento, inoltre, si indica con precisione l'apprendistato come canale privilegiato d'ingresso al lavoro dei giovani, rispondendo anche qui in modo costruttivo alle sollecitazioni dei vari proponenti il «contratto unico», evitando però le insidie connesse alla sospensione o alla cancellazione dell'efficacia dell'art. 18.

In questo modo si prova a dare una risposta «in avanti» al punto veritiero della denuncia di Ichino, senza accogliere invece la sua riflessione sull'art. 18. Di cui, francamente, crediamo sia davvero sbagliato pensare di poter offrire alle imprese lo «scalpo»: innanzitutto per ragioni di equità, ma anche di inappropriata della ricetta, come si è cercato di argomentare sopra. Per amore di brevità, e non per sminuirne l'importanza, non riprendo qui le osservazioni sul potere deterrente che ha l'art. 18 ai fini dell'esercizio dei diritti, di cui pure Ichino dovrebbe tenere conto.

Da ultimo, su questo punto, vorrei invece che Ichino riflettesse sul concreto funzionamento del mercato del lavoro: sostenere che il lavoratore tutelato dall'art. 18 sia «illicenziabile», come hanno da ultimo ripreso Alesina e Giavazzi sul *Corriere della Sera*, è semplicemente non vero, e la crisi sta drammaticamente provando la fondatezza di questo assunto. Ma c'è di più: uno studio recente di VenetoLavoro² sulle cessazioni di lavoro in Veneto nel periodo 2008-2010 mostra come oltre l'80 per cento di esse siano lavoratori a tempo indeterminato, e di costoro circa i 2/3 siano stati licenziati per decisioni dell'impresa. Certo, non abbiamo la scomposizione tra imprese con più o meno 15 dipendenti, ma un indicatore indiretto è il loro successivo inserimento nelle liste di mobilità, e ciò riguarda circa 1/3 del totale. Quindi non ha fondamento la tesi dell'illicenziabilità, ma purtroppo l'adozione della tesi sulla necessaria rimozione dell'art. 18 comporta la conseguente adozione, anche nel campo che si vorrebbe avverso al centro-destra, dell'assioma secondo cui rendendo più facile il licenziamento si promuoverebbe l'occupazione e si attrarrebbero maggiori investimenti stranieri in Italia. Assunto che perfino l'Oecd e il Fondo monetario internazionale, vestali del pensiero liberista, hanno dovuto ammettere non essere suffragato da alcuna evidenza empirica.

² Misure n. 36.

Prima di dedicarci a questo punto, mi preme segnalare una grave ipocrisia, almeno nella *vulgata* esterna della proposta, cui spesso indulge lo stesso Ichino, e che purtroppo pare avere convinto lo stesso presidente del Consiglio (si vedano le repliche di Monti in sede di dibattito parlamentare sulla fiducia al governo): si argomenta che la proposta non varrebbe per gli attuali occupati tutelati dall'art. 18, ma solo per i futuri assunti dopo il varo della legge.

Ebbene, si tratta di un trucco. Si pensi ai lavoratori della Fiat di Termini Imerese o di qualunque altro sito produttivo «storico»: se i primi verranno assunti dalla mobilità dalla DR Motor, essi saranno *nuovi assunti* alla stessa stregua di chi non avesse mai varcato i cancelli della fabbrica, perdendo pertanto la tutela dell'art. 18. Oppure si pensi a un'impresa che, presente e operante, decidesse di adottare le nuove regole per assumere i lavoratori da una certa data in poi (previo accordo aziendale, casomai sottoscritto con il dissenso di un sindacato ma con una «coalizione sindacale» maggioritaria a favore): ebbene in quell'impresa si avrebbe un doppio regime non solo, come si lamenta Ichino accusando di miopia e di incoraggiamento dell'apartheid il sindacato confederale e la sinistra, in tema di condizioni di impiego (compensi, trattamenti previdenziali ecc.), ma addirittura in termini di tutele verso i licenziamenti. Non è finita. Sempre i pregevoli studi di VenetoLavoro ci segnalano che in Italia avvengono oltre un milione di accensioni di rapporti di lavoro ogni anno: naturalmente tutti costoro, tra cui ci sono certamente innumerevoli «transizioni» da posto di lavoro a posto di lavoro, sarebbero almeno potenzialmente privi della tutela dell'art. 18. In pochi anni la percentuale di copertura, già oggi in riduzione, sarebbe quasi azzerata. Allora si abbia il coraggio, intellettuale in primo luogo e poi politico, di chiarire questo punto in maniera esplicita, altrimenti si strizza l'occhio proprio ai «garantiti» facendo credere che nulla per loro cambi, quando invece è vero il contrario.

Astratta, invece, è l'alternativa offerta dalla proposta di Ichino all'inefficacia dell'art. 18: il contratto di ricollocazione. Il punto qui è di fare un discorso di verità sui sistemi esistenti di gestione del mercato del lavoro. E non vale l'obiezione di Ichino secondo cui, essendo la Danimarca paragonabile al Piemonte come estensione, e avendo da noi le Regioni la titolarità in materia di politiche dell'impiego, non ci sarebbero differenze. Ichino è troppo profondo conoscitore per non sapere trattarsi di una risposta elusiva: il punto non è di dimensioni, ma di cultura, risorse e qualità dello sviluppo. In or-

dine: un conto è un paese coeso, luterano/calvinista, in cui il tasso di evasione è prossimo al 5 per cento, e la tassazione attorno al 45 per cento cui concorrono tutti, un altro è un paese duale anche geograficamente, dove il sommerso e l'evasione sono consustanziali allo stesso processo di costituzione dello Stato unitario; un conto è spendere oltre il 5 per cento del Pil in servizi all'impiego, un altro meno dell'1 per cento; un conto è essere un paese all'avanguardia nelle produzioni di frontiera, un altro è avere un assetto produttivo concentrato in imprese di piccole dimensioni e specializzate in produzioni mature.

Insomma, non si può realisticamente offrire la soppressione certa dell'art. 18 in cambio di servizi nel mercato del lavoro che non saranno possibili né in breve tempo né per tutti. Il che non significa assolvere noi, le Regioni e la politica dalla necessità di rimuovere le storiche inefficienze, su cui qui non è possibile soffermarsi, che rendono la funzionalità del mercato del lavoro italiana così scadente. Certo, se mi si passa la battuta, la contraddizione dovrebbe pesare di più per chi ha promosso la causa per la fine del monopolio pubblico del collocamento, e si ritrova, a distanza di quasi 20 anni da quella vicenda, con una quota di avviamenti intermediati da soggetti privati pari o perfino inferiori rispetto a quella dovuta al bistrattato collocatore pubblico (dati indagini Isfol).

Vengo ora per concludere alla parte più diromponente del libro: la globalizzazione e le sue conseguenze sul diritto del lavoro e la contrattazione. Qui Ichino svolge un ragionamento linearmente collegato a quanto precede in materia di art. 18. Esistendo un patto tacito tra le parti sociali, secondo cui l'inefficienza relativa al rilassarsi degli apporti lavorativi connessi alla condizione di tutela garantita dall'art. 18 veniva bilanciata dal proliferare di tipologie precarie, ne consegue che ci sia un sostanziale consenso per tenere gli imprenditori esteri innovativi lontano dal nostro paese. E che Marchionne sia da considerare come una presenza assolutamente benefica, cui dare credito senza frapporgli ostacoli. E che il futuro sarebbe, o dovrebbe essere, caratterizzato da lavoratori e sindacati che si «scelgono l'imprenditore» in forza del progetto imprenditoriale offerto, cui dare in cambio la disponibilità a negoziare contratti aziendali alternativi al Ccnl, la cui efficacia è da conservare solo in mancanza di intese aziendali modificative. Con l'unico limite di non poter derogare dalle disposizioni costituzionali e di legge. Per questa ultima ragione, ma non per altro, l'art. 8 della legge 148/2011 è sbagliato, mentre invece è corretta la salvaguardia in esso operata delle intese separate di Pomi-

gliano e Mirafiori, la cui correttezza costituzionale è fuori discussione. Il quadro così tracciato appare – a dire di Ichino – coerentemente in linea con l'intesa raggiunta il 28 giugno da Confindustria con Cgil, Cisl e Uil, il cui limite è tuttavia individuabile nel non aver «logicamente» compiuto l'ulteriore passo di fornire la copertura alle intese separate in Fiat.

In poche righe non è possibile commentare queste proposizioni con lo spazio che meriterebbero, per cui mi limiterò solo ad alcune osservazioni. In primo luogo, si deve enucleare dal pensiero di Ichino il «grumo di verità», su cui continuare a ragionare, al di là dei dissensi: esso è rappresentato dal dilemma posto dalla globalizzazione all'intero movimento sindacale e alla politica progressista. Possiamo certamente criticare Marchionne per i suoi ricatti di trasferire in Serbia l'investimento, o per aver assunto come riferimento produttivo i tassi polacchi (cosa che il precedente management italiano della Fiat faceva con Melfi rispetto agli altri siti), ma non possiamo nasconderci il tema drammatico di come si svolge l'azione di tutela sindacale e di promozione del lavoro in epoca di globalizzazione. Ma, curiosamente, di questo non v'è traccia nel libro di Ichino, eppure è questo, o dovrebbe essere questo, il terreno su cui un amico dei lavoratori dovrebbe stimolare proposte e criticare l'attendismo di sindacati e progressisti. Invece, nulla (a dire il vero neanche da parte dell'intervistatore immaginario, il che vuol dire che all'autore proprio non interessa o non è venuto in mente l'argomento). Segnaliamo, altresì, che un autore certo non tenero con il sindacato, come Adalberto Perulli (2011), ha scritto in tempi anche recenti articoli di grande impegno e interesse.

Ci sono una lacuna e una forzatura nelle cose dette nel libro. La lacuna riguarda l'analisi delle obiezioni all'accordo separato di Pomigliano: mai un cenno viene fatto, neppure dall'intervistatore, a quello che a me è sembrato il passaggio più sottilmente perfido dell'intesa, che la definisce cessione individuale di contratto anziché trasferimento di ramo d'azienda, al solo scopo di poter cessare l'applicazione ai dipendenti «ceduti» delle intese contrattuali vigenti in Fiat, di conseguenza anche i diritti sindacali intestati alla Fiom in quanto firmataria di quelle intese. Su questo passaggio, su cui non a caso lo stesso giudice di Torino ha dovuto compiere un perigliosissimo giro concettuale per dichiararne la liceità (il succo della sentenza è che, visto che in caso di trasferimento d'azienda si può passare di contratto purché di pari livello, e *nel frattempo* era stato sottoscritto per i lavoratori Fiat un contratto definito di primo livello, non si ravvisava violazione delle disposizioni di leg-

ge, anche a voler concedere che non vi sia stata cessione individuale di contratto ma trasferimento d'azienda).

Ora, invece di misurarsi con questo tema, che è il vero punto debole che regge le collegate operazioni della Fiat (uscita da Confindustria, ritorno alle Rsa e contestuale applicazione restrittiva dell'art. 19 dello Statuto), Ichino si sofferma su temi certo importanti (le clausole sulla malattia e l'assenteismo, l'obbligo di straordinario per il 18° turno, le clausole di tregua) che, specie gli ultimi due, sollevano delicati problemi giuridici e forse anche costituzionali, tralasciando però completamente il vero architrave su cui si regge l'intera operazione della Fiat, per dedurne poi la lettura dell'accordo del 28 giugno in una chiave del tutto forzata.

E qui vengo alla forzatura. Non è desumibile da nessun punto dell'accordo la tesi secondo cui l'intesa stipulata in azienda sia alternativa al Ccnl; invece Ichino ne dà proprio questa lettura, rallegrandosi del fatto che alla lunga le sue idee vengono accolte, e che ciò conferma il ruolo di «rompicatole costruttivo» che egli si è assegnato.

Eppure il testo dell'accordo del 28 giugno è chiarissimo nel ribadire un sistema di relazioni sindacali fondato su due livelli, in cui il Ccnl indica le materie su cui il secondo livello (anche le parole usate per le definizioni dovrebbero avere un senso, no?) può esercitarsi. Qui Ichino si attacca a un'espressione sicuramente infelice del testo («la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria *o dalla legge*»), ma dimentica, a voler tutto concedere, che al 28 giugno l'art. 8 della legge 148 non era stato né scritto né concepito, il che dimostra che nessuna parte sottoscrittrice aveva mai pensato all'alternatività del contratto aziendale rispetto al Ccnl. Non a caso da quell'intesa scaturì il carteggio pubblico tra Marchionne e Marcegaglia, con successiva fuoriuscita di Fiat da Confindustria.

Anche qui, non un cenno da parte di Ichino al pericolo di frantumazione del sistema delle relazioni sindacali, frutto in certo senso obbligato della defezione di Marchionne, ma più in generale dell'eventuale affermarsi di un modello fondato sull'esclusività del contratto aziendale rispetto al Ccnl, con l'accentuarsi della leva competitiva esclusivamente o principalmente sul lavoro e non sulla capacità innovativa dell'impresa e sul rispetto e la valorizzazione del lavoro in tutte le sue forme.

In conclusione, credo sia sacrosanto il ruolo di stimolo e di critica che gli intellettuali devono poter svolgere nei confronti di chicchessia, organizzazio-

ne o soggetto politico, cui decidano di dedicare la loro elaborazione. Sarebbe altrettanto utile, però, se lo scambio fosse bilaterale, e non preteso in maniera unidirezionale, in base al principio che l'organizzazione ha il solo compito di metabolizzare le idee dell'intellettuale. Ma sul ruolo dell'intellettuale nel XXI secolo ci sarà modo di tornare.

Riferimenti bibliografici

Perulli A. (2011), *Delocalizzazione produttiva e relazioni industriali nella globalizzazione. Note a margine del caso Fiat*, in *Lavoro e Diritto*, 2.